



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT  
*SEZIONE EMAS ITALIA*

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE  
ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001

Rev. 4

*Roma, 22 dicembre 2005*

Premesso che:

- il regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Marzo 2001 (di seguito denominato regolamento EMAS)istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni,per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- il regolamento EMAS stabilisce all'articolo 5 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS (di seguito indicato come “Organismo Competente EMAS ”);
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione delle organizzazioni;
- il regolamento EMAS, agli art.3,6,7,8 e agli allegati III e VIII, definisce le esigenze inerenti la dichiarazione ambientale e la registrazione delle organizzazioni;
- la Raccomandazione 2001/680/EC,definisce le linee guida sulle modalità di stesura della dichiarazione ambientale (allegato 1), sulla partecipazione dei dipendenti (allegato 2), sugli aspetti ambientali (allegato 3) e sulle semplificazioni nelle PMI (allegato 4);
- la Decisione 2001/681/EC,definisce le linee guida sull'entità registrabili (allegato1),sulle verifiche e periodicità dell'audit (allegato2)e sull'uso del logo (allegato3).

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 22 dicembre 2005

ADOTTA

la presente Revisione 4 della

“PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DELCONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001 ”



**PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
DEL 19 MARZO 2001.**

**REV. 4**

Roma, 22 dicembre 2005

***1. Scopo***

La presente procedura definisce criteri e modalità adottate dall'Organismo Nazionale Competente per EMAS (di seguito denominato Comitato – Sezione EMAS Italia) per:

- rilascio della registrazione EMAS;
- diniego della registrazione EMAS;
- rinnovo della Dichiarazione Ambientale;
- aggiornamento della Dichiarazione Ambientale;
- sospensione della registrazione EMAS;
- revoca del provvedimento di sospensione della registrazione EMAS;
- cancellazione della registrazione EMAS.

***2. Requisiti***

La registrazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 761/01 (Reg. EMAS), può essere richiesta da qualsiasi organizzazione che rientri tra le possibili entità registrabili di cui alla Decisione CE 681/01 – Allegato 1, che operi sul territorio nazionale e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale, il quale sia accreditato per il codice NACE relativo alle attività dell'organizzazione richiedente.

***3. Domanda di registrazione EMAS***

***3.1 Contenuti della domanda***

Per ottenere la registrazione, l'organizzazione deve presentare la domanda al Comitato – Sezione EMAS Italia. L'istanza deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione dell'organizzazione;
- Indirizzo dell'organizzazione;
- Persona di contatto;
- Codice NACE dell'attività;
- Nome del verificatore ambientale accreditato e relativo numero di accreditamento;
- Data della prossima dichiarazione ambientale.

***3.2 Modalità di inoltro***

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato I alla presente procedura, deve essere inviata al Comitato – Sezione EMAS Italia, corredata dal modulo per la registrazione delle organizzazioni di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante della richiesta di



registrazione, dalla dichiarazione ambientale convalidata, dalla quietanza del pagamento della quota di registrazione e dal certificato della Camera di Commercio (o atto amministrativo di pari valore).

In sintesi, il plico da inviare dovrà contenere la seguente documentazione:

- domanda di registrazione (v. allegato 1);
- modulo informazioni (v. allegato 2) debitamente validato dal verificatore ambientale al termine della visita ispettiva con esito positivo;
- dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di otto mesi;
- quietanza del pagamento della quota di registrazione;
- certificato della Camera di Commercio attestante l'assetto societario, o atto amministrativo di pari valore.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione e deve essere completata con una sua dichiarazione in cui assicuri:

- l'impegno al rispetto delle condizioni imposte dalla presente procedura;
- la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse;
- la conformità alle pertinenti disposizioni legislative in materia ambientale dell'organizzazione che richiede la registrazione.

### *3.3 Pre-richiasta*

Allo scopo di abbreviare i tempi istruttori propedeutici al rilascio della registrazione EMAS, l'organizzazione che abbia superato con successo la visita ispettiva del verificatore ambientale ed abbia da questi acquisito parere favorevole alla convalida della dichiarazione ambientale, ha facoltà di segnalare al Comitato la propria volontà di ottenere la registrazione EMAS, riservandosi di inviare la richiesta formale entro 60 giorni.

Tale segnalazione, che può anche essere inoltrata dal verificatore ambientale, su delega del legale rappresentante dell'organizzazione, comporta l'avvio di istruttoria, secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi.

La pre-richiasta deve essere formulata secondo lo schema riportato in allegato 3. e corredata del modulo informazioni (allegato 2) debitamente validato dal verificatore ambientale al termine della visita ispettiva con esito positivo.

## **4. Procedure**

### *4.1. Rilascio della registrazione EMAS*

Ricevuta la richiesta di registrazione, il Comitato – Sezione EMAS Italia trasmette, entro 15 giorni, la documentazione all'APAT per la relativa istruttoria tecnica. L'APAT, entro 15 giorni, avvia l'istruttoria trasmettendo il nominativo del responsabile di istruttoria/persona di riferimento all'organizzazione. Contestualmente l'APAT invia all'ARPA/APPA competente richiesta di informazioni sulla ottemperanza da parte dell'Organizzazione richiedente alla legislazione ambientale applicabile, come previsto dal Regolamento CE 761/2001, art. 6. Detto parere, come già richiamato nelle procedure APAT – ARPA/APPA in vigore, deve essere fornito ad APAT entro il termine di 60 gg.

L'istruttoria svolta dall'APAT consiste nell'accertamento che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS, dalla Decisione della Commissione 2001/681/CE, dalle



Raccomandazioni della Commissione 2001/680/CE e 2003/532/CE e successive integrazioni e modifiche e dalla presente procedura siano soddisfatte, e si articola nelle tre fasi seguenti:

1. Verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. Analisi dei contenuti della dichiarazione ambientale e della documentazione ad essa allegata;
3. Acquisizione delle informazioni relative alla conformità legislativa alle pertinenti leggi ambientali, da parte dell'ARPA/APPA territorialmente competente.

Nel corso dell'istruttoria di registrazione l'APAT può richiedere all'organizzazione integrazioni, chiarimenti o modifiche alla documentazione presentata informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta di integrazioni, chiarimenti o modifiche, risultante da data certa, o comunque nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano la prosecuzione dell'istruttoria, l'APAT informa il Comitato – Sezione EMAS Italia che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Completata l'istruttoria, l'APAT trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia una relazione nella quale sinteticamente siano riportati i dati emersi nel corso dell'istruttoria, le richieste di integrazioni, chiarimenti o modifiche eventualmente inoltrate al richiedente, i tempi di attuazione delle diverse fasi del procedimento istruttorio, ed un parere tecnico corredato da una proposta di delibera.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia adotta la relativa delibera e ne dà comunicazione all'Organizzazione ed al Verificatore ambientale, incluso il numero di registrazione assegnato, ai sensi dell'art. 6 punto 1 del Regolamento EMAS.

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede ad inserire l'organizzazione nell'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS, e ad informare l'ARPA / APPA territorialmente competente.

Nel caso in cui le attività svolte dall'organizzazione registrata vengano estese ad altri settori, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente, l'organizzazione dovrà presentare *ex novo* la domanda di registrazione.

L'organizzazione registrata è inoltre tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia le seguenti informazioni:

- in caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione, dovrà essere prodotta entro trenta giorni una dichiarazione che impegni la direzione dell'organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione
- in caso di incidente ambientale, l'organizzazione registrata dovrà produrre entro 48 ore una comunicazione contenente la descrizione dell'evento incidentale occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle condizioni di sospensione riportate al punto 4.5.

#### 4.2. Richiesta di azioni correttive e diniego della registrazione

Qualora risulti che non siano soddisfatti i requisiti del Regolamento EMAS, delle Decisioni e Raccomandazioni della Commissione Europea e/o della presente procedura, o nel caso in cui i chiarimenti pervenuti a seguito della richiesta dell'APAT non siano considerati soddisfacenti,



il Comitato – Sezione EMAS Italia può richiedere integrazioni o azioni correttive, ovvero provvede a deliberare, con motivazioni, il diniego della registrazione.

Il richiedente, dopo aver adottato le misure correttive necessarie per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, può comunque ripresentare e/o integrare la domanda.

Inoltre, la registrazione è rifiutata anche nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia constati o venga informato che le attività del verificatore ambientale accreditato non siano svolte in conformità ai requisiti del Regolamento.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa al riguardo l'organizzazione interessata ed il verificatore ambientale.

In caso di diniego della registrazione, su incarico del Comitato, l'APAT provvede ad informare l'ARPA/APPA territorialmente competente.

#### *4.3. Rinnovo della Dichiarazione ambientale*

Entro e non oltre un mese dalla data di scadenza contenuta nella domanda di registrazione e riportata nella dichiarazione ambientale, l'organizzazione deve presentare nuovamente la seguente documentazione:

- modulo informazioni (v. allegato II);
- dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di otto mesi;
- quietanza del pagamento della quota di registrazione.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia, entro 15 giorni, trasmette all'APAT la suddetta documentazione, per la relativa istruttoria tecnica. L'APAT, entro 15 giorni, avvia l'istruttoria trasmettendo il nominativo del responsabile di istruttoria/persona di riferimento all'organizzazione.

L'istruttoria svolta dall'APAT consiste nell'accertamento che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS, dalla Decisione della Commissione 2001/681/CE, dalle Raccomandazioni della Commissione 2001/680/CE e 2003/532/CE, e successive integrazioni e modifiche, e dalla presente procedura siano soddisfatte, e articola nelle due fasi seguenti:

1. Verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. Analisi dei contenuti della dichiarazione ambientale e della documentazione ad essa allegata.

Nel corso dell'istruttoria l'APAT può richiedere all'organizzazione integrazioni, chiarimenti o modifiche alla documentazione presentata informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta di integrazioni, chiarimenti o modifiche, risultante da data certa, o comunque nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano la prosecuzione dell'istruttoria, l'APAT informa il Comitato – Sezione EMAS Italia che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Completata l'istruttoria, l'APAT trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia una relazione nella quale sinteticamente siano riportati i dati emersi nel corso dell'istruttoria, le richieste di integrazioni, chiarimenti o modifiche eventualmente inoltrate al richiedente, i tempi di attuazione delle diverse fasi del procedimento istruttorio, ed un parere tecnico corredato da una proposta di delibera.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia adotta la relativa delibera e ne dà comunicazione all'Organizzazione ed al Verificatore ambientale, incluso il numero di registrazione assegnato, ai sensi dell'art. 6 punto 1 del Regolamento EMAS.



Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede ad informare l'ARPA / APPA territorialmente competente.

#### *4.4. Aggiornamento della dichiarazione ambientale*

Annualmente l'organizzazione registrata deve inviare al Comitato – Sezione EMAS Italia gli aggiornamenti convalidati della dichiarazione ambientale, fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia, entro 15 giorni, trasmette all'APAT la suddetta documentazione, per la relativa istruttoria tecnica. L'APAT, entro 15 giorni, avvia l'istruttoria trasmettendo il nominativo del responsabile di istruttoria/persona di riferimento all'organizzazione.

L'APAT accerta la coerenza dell'evoluzione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione con quelle descritte nella dichiarazione ambientale registrata e il grado di aggiornamento delle informazioni riportate.

Ove dalla relativa istruttoria tecnica svolta dall'APAT emergano elementi ostativi, il Comitato – Sezione EMAS Italia può deliberare la sospensione della pubblicazione ed i provvedimenti del caso.

Qualora il Comitato – Sezione EMAS Italia entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'aggiornamento non adotti provvedimenti, l'APAT comunica all'organizzazione il nulla osta alla pubblicazione.

#### *4.5. Sospensione della registrazione EMAS*

La sospensione della registrazione EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia nei casi contemplati dal Regolamento EMAS, per un periodo che venga ritenuto dal Comitato – Sezione EMAS Italia adeguato a risolvere le non conformità che hanno causato il provvedimento.

La sospensione della registrazione comporta la temporanea rimozione dell'organizzazione dal registro nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione e al verificatore ambientale.

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede a comunicare l'informazione all'ARPA / APPA territorialmente competente.

#### *4.6. Revoca del provvedimento di sospensione*

Il provvedimento di sospensione della registrazione EMAS può essere revocato dal Comitato – Sezione EMAS Italia qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento 761/01 art. 6 comma 6.

La revoca del provvedimento di sospensione comporta la reinscrizione dell'organizzazione nel registro nazionale delle organizzazioni registrate EMAS, con lo stesso numero di registrazione assegnato in sede di rilascio della registrazione EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione e al verificatore ambientale.

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede a comunicare l'informazione all'ARPA / APPA territorialmente competente.



#### ***4.7. Cancellazione della registrazione EMAS***

La cancellazione di un'organizzazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione e al verificatore ambientale.

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede a comunicare l'informazione all'ARPA / APPA territorialmente competente.

L'organizzazione cancellata dal registro EMAS può ripresentare ex novo richiesta di registrazione EMAS non prima di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ed a condizione che, nel frattempo, siano venute meno le condizioni ostative.

#### ***4.8. Consultazione delle Parti interessate***

Il diniego di registrazione, la sospensione e la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS non possono essere deliberate senza la preventiva consultazione delle Parti interessate.

### ***5. Rinuncia alla registrazione EMAS***

La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell'organizzazione può essere effettuata in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione registrata. La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare questa informazione al verificatore ambientale.

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede a comunicare l'informazione all'ARPA / APPA territorialmente competente.

### ***6. Quote***

Le quote di registrazione sono fissate, con riferimento alla definizione di piccola, media e grande impresa così come stabilito dalla Raccomandazione CE del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE.

#### ***6.1 Determinazione delle quote***

Il Comitato – Sezione EMAS Italia EMAS stabilisce le seguenti quote:

Euro 50 per le piccole imprese

Euro 500 per le medie imprese

Euro 1500 per le grandi imprese.

Le organizzazioni che rientrano tra quelle contemplate alla Decisione CE 681/01 - Allegato I – punto 8 sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.

Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della dichiarazione ambientale.





### *6.2 Modalità di versamento delle quote*

La quota di prima registrazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di registrazione EMAS. Le successive quote devono essere versate all'inizio di ogni anno di validità della registrazione. Le quote devono essere versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Capo XXXII – capitolo 2594 – causale : “Adesione al Regolamento EMAS”.

### *6.3 Modifica delle quote*

L'eventuale modifica delle quote da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia deve avvenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare alle organizzazioni registrate l'avvenuta variazione della quota.

## **7. Registro delle organizzazioni EMAS**

L'APAT, provvede, secondo le direttive dell'Comitato – Sezione EMAS Italia, alla tenuta del registro contenente l'elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS. Il registro delle organizzazioni è pubblico e può essere consultato.

## **8. Comunicazione alla Commissione UE**

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede, tramite l'APAT, a comunicare alla Commissione UE, con cadenza mensile, secondo gli accordi presi in sede di Comitato ex art.14), l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro.

Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile tramite internet sull'Helpdesk EMAS della Comunità Europea:  
([www.europa.eu.int/comm/environment/emas](http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas)).

## **9. Norme transitorie**

La presente procedura entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto riguarda i vincoli alla dichiarazione ambientale di cui al punto 3.1., essi non si applicano alle dichiarazioni ambientali convalidate entro tre mesi dalla data di approvazione della procedura.



**ALLEGATO 1**

**Schema di domanda per la registrazione dell'organizzazione**

**Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit  
Sezione EMAS Italia**

Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma

La scrivente organizzazione .....

con sede in

chiede, ai sensi del regolamento CE n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, la registrazione della propria organizzazione relativamente ai siti ubicati in:

A tal fine l'organizzazione allega il modulo per la registrazione, debitamente compilato, e dichiara che le informazioni fornite sono corrette.

Qualora la domanda venga accettata, l'organizzazione si impegna a non usare la dichiarazione di partecipazione ed il LOGO EMAS in modo diverso da quello previsto dal Regolamento EMAS.

Data.....

.....  
(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)



## ALLEGATO 2

### INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE EMAS

#### Generalità dell'organizzazione

Denominazione dell'organizzazione	
Indirizzo della sede legale	
Comune	
CAP e Provincia	
Telefono	
Fax	
Posta elettronica	
Sito web	
Nome della società capofila (se esiste)	
N. di dipendenti	
Classificazione ai sensi del Decreto Min. Ind. 18/9/97 GU 229 del 1.10.97	
Decisione CE 681/01 Indicazione dell'Entità registrabile di cui all'Allegato I	
L'organizzazione è già certificata secondo la norma ISO14001?	
Se sì, data di certificazione ISO14001	

#### Persona di riferimento

Nome, Cognome	
Ruolo nell'organizzazione	
Telefono	
Fax	
Indirizzo di posta elettronica	

#### Verificatore accreditato che ha convalidato la dichiarazione ambientale

Nome	
N. di accreditamento	
Portata dell'accREDITAMENTO	



**Attività economica per la quale si richiede la registrazione EMAS**

Breve descrizione dell'attività svolta	
Codici NACE per i quali si richiede la registrazione EMAS	
Codici EA dell'attività economica principale	
Data della prossima dichiarazione ambientale	
Nome ed estremi per contattare l'autorità competente in materia di controllo	

.....

(Il legale rappresentante dell'organizzazione ovvero  
persona da questi specificamente delegata)



**ALLEGATO 3**

**Schema di domanda per la pre- richiesta di registrazione dell'organizzazione**

**Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit  
Sezione EMAS Italia**

Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma

La scrivente organizzazione .....

con sede in .....

formula la presente pre-richiesta di registrazione EMAS (Regolamento CE n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001) della propria organizzazione relativamente ai siti ubicati in:

.....

A tal fine l'organizzazione dichiara di aver superato con successo la verifica ispettiva del verificatore ambientale.....(nome e codice del verificatore ambientale) in data e di aver da esso acquisito parere favorevole alla convalida della dichiarazione ambientale.

Si autorizza, pertanto, a dare concreto avvio al procedimento istruttorio per il rilascio della registrazione EMAS.

Data.....

.....  
(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)